Proc. n. 1/2022

Decisione n. 1/2022

TRIBUNALE FEDERALE

IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA DI APPELLO

composta dai sigg.ri:

Avv. Luca Ranalli – Presidente

Avv. Andrea Borgheresi – Componente

Avv. Prof. Marcello Mazzuca – Componente

DECISIONE

nel procedimento iscritto al n. 1/2022 su Reclamo ex art. 25 del Regolamento di Giustizia avverso la Decisione del Giudice Sportivo pubblicata nel C.U. n. 21 del 24.02.2022 - adottata in relazione alla gara di campionato di serie s.s. 2021/2022 GSD Porto Torres/PDM Treviso promosso

DA: PDM TREVISO Associazione Sportiva Dilettantistica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Tettamanti e Michele Spadini

CONTROINTERESSATA: GSD PORTO TORRES, rappresentata e difesa dall'avv. Gianmario Dettori

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con Reclamo del 5 marzo 2022, la PDM Treviso ASD ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo adottata il 24 febbraio 2022, la quale, a seguito dei fatti occorsi in relazione alla gara di campionato di serie s.s. 2021/2022 GSD Porto Torres/PDM Treviso, ha comminato all'Associazione reclamante:

- la sanzione della perdita della gara, con il risultato di 0-20, unitamente alla penalizzazione in classifica di tre (3) punti;
- l'ammenda di € 2.000,00.

In particolare, la PDM Treviso ha richiesto:

- in via principale, l'annullamento integrale della decisione impugnata e di tutte le sanzioni comminate e, conseguentemente, la ricalendarizzazione della gara di campionato GSD Porto Torres/PDM Treviso;

- in via subordinata, l'annullamento parziale della decisione impugnata, limitatamente alle sanzioni della penalizzazione in classifica di tre (3) punti e dell'ammenda di € 2.000,00 e, conseguentemente, la rideterminazione della classifica del campionato

- in via ulteriormente subordinata, l'annullamento parziale della decisione impugnata, limitatamente all'entità delle sanzioni comminate e, conseguentemente, la rideterminazione delle sanzioni al minimo edittale

- in ogni caso, la restituzione del contributo versato per l'accesso alla procedura.

Con Decreto del 9 marzo 2022, il Presidente del Tribunale ha fissato l'udienza di discussione il 18 marzo 2022, ha disposto la notifica del decreto alla Reclamante ed alla controinteressata GDS Porto Torres, ed ha concesso termine a quest'ultima per il deposito di memoria difensiva, entro 2 giorni antecedenti la data d'udienza.

Con memoria del 16 marzo 2022 si è costituita in giudizio la controinteressata GSD Porto Torres, la quale ha formulato soltanto un'eccezione di inammissibilità del Reclamo, in ragione della mancata notifica dello stesso da parte di PDM Treviso.

All'udienza del 18 marzo 2022, la GSD Porto Torres ha ribadito l'eccezione di inammissibilità lamentando, in particolare, di non essere mai venuta in possesso del Reclamo e dei relativi allegati.

Il Tribunale ha, pertanto, disposto la trasmissione del Reclamo e dei relativi allegati alla GSD Porto Torres ed ha concesso termine alla stessa per il deposito di memoria difensiva integrativa, rinviando il procedimento all'udienza del 22 marzo 2022.

Nella memoria integrativa depositata il 21 marzo 2022, la GSD Porto Torres ha ribadito l'eccezione di inammissibilità del reclamo e in via subordinata, nel merito, ne ha chiesto il rigetto con conseguente conferma del provvedimento impugnato, il tutto con vittoria di spese e onorari.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La seguente decisione viene redatta in forma sintetica in forza dei principi generali del processo sportivo e riporterà letteralmente quanto argomentato dalle parti nei rispettivi atti solo ove sia strettamente necessario.

In via preliminare, deve essere rigettata la eccezione di inammissibilità del reclamo proposta dalla GSD Porto Torres sia nella memoria di costituzione che nella successiva memoria integrativa autorizzata.

La Società interessata lamenta l'omessa formale notifica dell'atto di reclamo da parte della PDM Treviso per non essere stata eseguita a mezzo PEC del ricevente ma solo attraverso l'invio alla casella di posta ordinaria di quest'ultimo. Per tale ragione la Società interessata avrebbe avuto contezza del presente procedimento solo a seguito della comunicazione della fissazione della prima udienza da parte della Segreteria Federale.

L'eccezione non è fondata. In primo luogo deve evidenziarsi come non vi sia a carico della parte che intende interporre reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo alcun onere normativamente previsto dal Regolamento Federale di notificare alla eventuale parte controinteressata l'atto in esame. Tanto è vero che neppure la parte che ha formulato l'eccezione, nei propri scritti prima e poi nel corso della audizione in data 22.3.22, ha saputo indicare quale sia in pratica la norma federale che sanzioni con la inammissibilità una tale omissione da parte del reclamante.

L'art. 12 co. 1 Reg. Giust., citato dalla Società nel proprio scritto, a supporto della eccezione, appare del tutto inconferente poi rispetto alla questione in esame. La norma, infatti, se pure prescrive l'uso di PEC per le comunicazioni degli atti del procedimento, non pone alcun onere al reclamante di notificare alla parte interessata il reclamo medesimo, così come non sanziona in alcun modo la eventuale omissione di notifica.

Per altro verso, ed è certamente questo l'aspetto dirimente, la Società interessata, anche se non emerge dagli scritti difensivi in modo esplicito, non può neppure lamentare alcuna violazione del contraddittorio per la omessa notifica (*rectius* non formale notifica) del reclamo, posto che la Corte, preso atto della eccezione della difesa all'udienza del 18.3.22, ai sensi dell'art. 9 co. 3 Reg. Giust. ha concesso un nuovo termine affinchè quest'ultima, esaminato compiutamente il reclamo, potesse esporre anche nel merito le proprie considerazioni. Tanto poi è stato fatto dalla difesa della GSD Porto Torres con memoria integrativa pervenuta tempestivamente alla Corte in data 21.3.22.

La difesa della GSD Porto Torres ha poi lamentato la tardività della produzione documentale di parte reclamante intervenuta in data 22.3.22, prenotazione trasporto Grimaldi Lines del 25.11.21 e mail del 14.3.22, chiedendo alla Corte di non acquisire tali documenti. L'eccezione sul punto è viceversa fondata essendo pacifica la tardività del deposito a mente dell'art. 25 co. 7 Reg. Giust.. E' infatti prescritto alla parte di depositare nuova documentazione solo se "analiticamente indicata nell'atto di reclamo". Ciò non

è avvenuto in quanto la difesa reclamante, pur disponendo della documentazione in esame in data anteriore al proposto gravame, non ha indicato la stessa nell'atto introduttivo così decadendo dalla prova.

Per tali ragioni la Corte non acquisisce i documenti indicati e li dichiara inutilizzabili ai fini del decidere.

Nel merito, il reclamo proposto non può trovare accoglimento, e la decisione del Giudice sportivo appellata deve essere confermata.

In estrema sintesi, la difesa reclamante ha sostanzialmente lamentato la illegittimità della decisione del Giudice sportivo in via principale chiedendo di annullare la decisione impugnata, con ripetizione dell'incontro, in quanto la fissazione della gara in giorno feriale violava la normativa federale sulla calendarizzazione degli incontri.

In subordine, la decisione viene ritenuta eccessivamente afflittiva per non aver tenuto nel debito conto il contegno positivo della PDM Treviso la quale, pur trovandosi per varie ragioni in estrema difficoltà ad organizzare la trasferta infrasettimanale in Sardegna, ha comunque raggiunto Porto Torres presentandosi sul campo di gara della squadra ospite anche se con un unico giocatore. Da qui la censura in ordine alla ritenuta antisportività e non eticità della condotta da parte del primo giudice, la cui eccessività della sanzione si contesta di conseguenza.

Va da subito evidenziato come le ragioni addotte dalla Società reclamante quale giustificazione al proprio comportamento, difficoltà nel reperire mezzi di trasporto adeguati in uno con la mancata concessione di permessi/ferie da parte dei rispettivi datori di lavoro ai propri giocatori, non possono trovare accoglimento da parte della Corte, neppure sotto il profilo della invocata attenuazione della gravità della condotta.

Va da subito precisato che il motivo del rinvio della gara inizialmente fissata da calendario federale per il giorno 29.1.22 è riferibile esclusivamente alla positività al Covid-19 riscontrata ad alcuni atleti della PDM Treviso a soli pochi giorni dall'incontro. Alla luce delle evidenze mediche la FIPIC, come da protocollo, disponeva in data 28.1.22 il rinvio della gara ad altra data al momento non ancora individuata. E' questo un punto centrale della vicenda che ci occupa poiché, nel caso di rinvio di una gara per ragioni attinenti al pericolo di contagio da Covid-19 le integrazione alle vigenti DOA (Disposizioni Organizzative Annuali stagione 21/22) hanno prescritto alle squadre di trovare un accordo sulla nuova data, e laddove ciò non avvenga, la Gestione attività "deciderà d'imperio". Ma anche al netto della problematica emergenziale dovuta al Covid-19 le DOA già prevedevano in caso di necessità di recuperare una gara, in assenza di accordo tra le parti, che "la Gestione Attività stabilirà d'ufficio la nuova calendarizzazione a proprio insindacabile giudizio".

Ebbene, poiché nel caso di specie, tra le Società non si era raggiunto alcun accordo, per motivi diversi e tutti apprezzabili, in data 4.2.22 la Federazione, indicava d'ufficio due date disponibili e compatibili con lo svolgimento del Campionato di serie A, la data del 16.2.22 e la data del 21.2.22, con ciò concedendo una ulteriore possibilità alle Società di raggiungere una soluzione condivisa. Tale ultima data veniva prescelta dalla Società trevigiana.

Così riassunti gli accadimenti, un primo aspetto da valorizzare è che la Federazione, tenuto conto della circostanza emergenziale, ha correttamente esercitato il proprio potere discrezionale di indicazione della data di rinvio della gara, e così facendo non ha neppure violato alcuna norma federale, come affermato dalla reclamante, per aver indicato solo giorni feriali e non già festivi per il recupero. Sotto quest'ultimo aspetto, non trova conforto nella normativa federale citata nell'atto di reclamo, incluse le DOA, quanto asserito dalla difesa della PDM Treviso circa un uso "arbitrario", e quindi improprio ed illegittimo, da parte della Federazione del proprio potere di indicazione della data di recupero per averla indicata in un giorno feriale.

In realtà da una lettura accorda della regolamentazione di riferimento si ricava come nessuna norma prescrive alla Federazione, con valore assoluto ed inderogabile, di indicare solo giorni festivi in caso di recupero delle gare annullate. Il richiamo fatto dalla reclamante alla disposizione DOA, in forza della quale le gare di Campionato si svolgono il sabato nella fascia oraria compresa tra le ore 15.00 e le ore 17.30, non può applicarsi al caso di specie, atteso che quella norma fa evidente riferimento al sabato giorno relativo alla data calendarizzata dalla FIPIC all'inizio della stagione e non già alla data prescelta a seguito di un rinvio della gara già calendarizzata.

E ciò è vero a maggior ragione nel caso in cui la gara originariamente calendarizzata venga rinviata a seguito della emergenza Covid – 19, come appunto avvenuto nel caso di specie. In questa fattispecie l'integrazione alla DOA addirittura rafforza il potere discrezionale della Federazione. Pertanto ben poteva disputarsi la gara in esame anche in giorno festivo.

Si aggiunga poi che, come emerge dalla documentazione in atti (cfr. doc. 19 reclamo), la PDM Treviso, una volta indicate il 4.2.22 dalla Federazione le date disponibili per la ripetizione della gara, e cioè il 16 o il 21 febbraio, immediatamente sceglieva la data del 21 febbraio, potendo così sfruttare un ampio margine di tempo di anticipo per la organizzazione della trasferta, così come dalla stessa Società richiesto il 2.2.22 (cfr. doc. 16 reclamo).

Non possono a questo punto rilevare, ai fini di una eventuale giustificazione del comportamento assunto dalla PDM Treviso, e censurato dal Giudice sportivo come antisportivo ed anti etico, le dichiarazioni sottoscritte dai propri giocatori con le quali si rappresentava alla Società di appartenenza la impossibilità di ottenere permessi/ferie per poter partecipare alla gara di campionato del 21.2.22. Si ricorda infatti che gli atleti tesserati partecipano ad un Campionato Nazionale di serie A, e sebbene non sia professionisti, hanno comunque un obbligo di partecipazione alle gare, assunto con il tesseramento e la iscrizione al Campionato da parte della Società di appartenenza, che non può trovare deroghe solo perché gli stessi atleti svolgono attività lavorativa nei giorni feriali. Se così fosse, per ipotesi, potrebbe addirittura essere consentito, ad atleti che svolgono la propria attività lavorativa in giorni festivi, di chiedere di essere esonerati dal partecipare alle gare fissate proprio in tali giornate.

Vi è poi un aspetto singolare che non sfugge alla Corte circa la datazione delle dichiarazioni rilasciate dagli atleti della PDM Treviso. Premesso che, pur non dubitando della buona fede dei dichiaranti, ciò che non può essere accettato è che la quasi totalità delle dichiarazioni allegate dalla reclamante riportano una data di sottoscrizione non coeva o comunque precedente al 21.2.22, giorno della gara di Campionato, ma riportano una datazione addirittura riferibile al mese di marzo 2022. Del pari, ancora più singolari risultano essere i diversi dinieghi del datore di lavoro, i quali vengono dati anch'essi a marzo.

Si ricorda che la PDM Treviso ha evidenziato come motivo della mancata partecipazione dei propri atleti alla gara la impossibilità di ottenere permessi o ferie per il 21.2.22 e che quindi aver allegato dichiarazioni con data successiva a tale ultima, quando in realtà la data ufficiale di svolgimento dell'incontro era già nota alla Società, e quindi agli atleti sin dal 4.2.22 come ammesso dalla stessa reclamante (cfr. pag. 7 punto 32 Reclamo), rende tali dichiarazioni del tutto irrilevanti.

Anche perché, reputa la Corte, non è dato neppure ad intendere, dall'esame delle varie dichiarazioni, quando effettivamente gli atleti ebbero a chiedere il permesso al proprio datore di lavoro. E' di tutta evidenza che se il lavoratore chiede un permesso proprio il giorno stesso dell'impegno lamentato le possibilità di ottenerlo dal proprio datore di lavoro si riducono al minimo, a differenza invece di quanto può avvenire per una richiesta formulata tempestivamente e con ragionevole anticipo rispetto all'impegno programmato, circostanza quest'ultima in alcun modo ricavabile dagli atti del giudizio.

Per tale ragione sotto questo profilo il comportamento della Società non può dirsi in alcun modo virtuoso e quindi degno di un eventuale apprezzamento "scriminante".

Del pari irrilevanti appaiono le ulteriori e per la verità appena accennate giustificazioni addotte dalla reclamante circa una asserita impossibilità di organizzare tecnicamente la trasferta in terra sarda. Vero è infatti che dal 4.2.22 al 21.2.22 vi era un lasso di tempo significativo messo a disposizione della Società trevigiana per poter reperire un mezzo di trasporto idoneo tra i vari quotidianamente disponibili, come correttamente fatto notare dalla difesa della Società sarda intervenuta nella propria memoria integrativa, le cui considerazioni *in parte qua* si condividono dalla Corte anche per ragioni di comune conoscenza. Peraltro a tutto voler concedere, non era neppure impossibile far viaggiare su diversi mezzi di trasporto gli atleti laddove, su un unico mezzo questo non era possibile per indisponibilità di posti, come lamentato dalla reclamante.

Non si ravvedono, ad avviso di questo giudicante, nei fatti emersi dalla complessiva disamina degli atti del giudizio elementi di segno favorevole alla Società reclamante tali da poter determinare una decisione di riforma anche solo parziale del provvedimento impugnato.

Appare quindi equa e proporzionata alla gravità della condotta della Società PDM Treviso la sanzione comminata dal Giudice sportivo, essendo prive di rilievo le considerazioni svolte dalla propria difesa in punto di ritenuta violazione del principio di proporzionalità della sanzione.

Il primo giudice, nel determinare la penalizzazione da infliggere, ha infatti correttamente tenuto conto della condotta oggettivamente riscontrata dal verbale di gara redatto dagli arbitri il 21.2.22, e soprattutto, in punto di dosimetria, ha fatto buon governo del proprio potere discrezionale, applicando una penalizzazione in classifica congrua per la evidente condotta antisportiva determinata dal presentarsi presso il campo di gara con un solo giocatore, non per motivazioni sanitarie ma per non provate ragioni lavorative, neppure preavvisando la Società ospite o gli arbitri dell'incontro. Cosi come corretta appare la sanzione pecuniaria comminata in quanto compresa nei limiti edittale ed anzi inferiore alla metà del massimo ivi indicato.

Le spese del giudizio debbono essere compensate, non ravvisando la Corte, per la natura del giudizio, ragioni per disporre la condanna a carico del reclamante.

PQM

il Tribunale Federale in funzione di Corte Sportiva d'Appello, sul reclamo proposto dalla PDM Treviso A.S.D. avverso il provvedimento del Giudice Sportivo reso in data 24.02.2022, così decide:

- rigetta il reclamo e conferma il provvedimento impugnato
- dispone l'incameramento della tassa di ricorso agli Organi di Giustizia.
- spese compensate.

Cosi deciso in Roma il 22 marzo 2022.

Avv. Luca Ranalli (Presidente)

Avv. Marcello Mazzuca (Componente)

Avv. Andrea Borgheresi (Componente)